

### **Istruzioni per la compilazione del modulo F23**

per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 , in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002

In base al D.L. vo 9 luglio 1997 n. 237 (circolare Min. Finanze del 24.12.97 n. 327/E ) è obbligatorio che al verbale di sanzione sia allegato il modulo precompilato per il pagamento, disponibili presso Banche o Uffici postali e comunque forniti dalla Segreteria scolastica ad ogni Incaricato (almeno un paio di moduli) precompilato in tutti i campi del modulo stesso, tranne:

- il campo 4 che sarà compilato dall'incaricato che comminerà la sanzione con le generalità del trasgressore.
- Il campo 2 per la parte che riguarda l'agenzia o la filiale, che sarà compilato direttamente dalla Banca o dall'Ufficio Postale al momento del pagamento.
- Il campo 13 (importo)

Un modulo così predisposto viene dato ad ogni incaricato dell'applicazione della legge e farà parte integrante della sua dotazione. Qualche modulo sarà anche conservato in Segreteria a disposizione se l'incaricato l'avesse smarrito o già utilizzato quello in dotazione.

Tale modulo sarà poi consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale se il modulo è stato prestampato dalla Posta o presso una filiale della Banca di cui c'è l'intestazione.

Il modello "F 23" va così compilato:

- Campo 1: indicare il Comune
- Campo 2: di solito è prestampato con il nome della Banca o della Posta, va solo indicato l'ufficio o la filiale
- Campo 3: NON COMPILARE
- Campo 4: le generalità del contravventore
- Campo 5: l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione (il nome della Scuola)
- Campo 6: il codice dell'ente cui va riferito il versamento è quello della prefettura territorialmente competente, già codificato con la lettera B seguita dalla sigla automobilistica della provincia; es. per una scuola della provincia di Verona: "BVR"
- Campi 7 e 8: lasciare in bianco
- Campo 9: indicare "PA"
- Campo 10: l'anno e il numero del verbale di constatazione dell'infrazione
- Campo 11: il codice tributo da indicare è il 131T, denominato "sanzioni amministrative diverse dall'IVA";
- Campo 12: Scrivere "Violazione art. 7, comma 1, Legge 11 novembre 1975, n. 584 / (Antifumo)
- Campo 13: l'importo: normalmente Euro 50,00 ([\*]è il minimo applicabile); va scritto anche in lettere nella riga sotto: "cinquanta/00". Però si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (in questo caso va aggiunto al campo 12: "con l'aggravante prevista all'art. 7, comma 1").

[\*]N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravati per ritardato pagamento.